A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore di una nuova normativa il legislatore interviene nuovamente con modifiche o correttivi, i quali, in alcuni casi, risolvono problemi pratici emersi in sede di prima applicazione della norma da correggere, in altri casi, invece, generano solo maggior confusione e ulteriori problemi interpretativi.

Ciò potrebbe accadere anche rispetto al D.M. n. 161/2012.

**Contestualmente alla pubblicazione del volume**, il Parlamento sta vagliando la possibilità di apportare diverse modifiche alla disciplina ambientale, tra cui anche modifiche che riguardano la disciplina sulla gestione dei materiali da scavo.

Il 21 dicembre 2012, la Camera ha discusso e modificato il **disegno di legge “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale”**, attualmente rimesso al Senato per la sua approvazione definitiva.

Ovviamente, non essendo ancora completato l’iter legislativo, non possono escludersi cambi di rotta o ulteriori modifiche ed è altresì azzardato ipotizzare i tempi della pubblicazione, soprattutto in considerazione delle prossime elezioni politiche nazionali previste per il 24 e 25 febbraio 2013.

Ad ogni buon conto, il testo legislativo che ha superato l’esame della Camera contiene molteplici interventi di modifica al D.Lgs. n. 152/2006 e contiene altresì disposizione specifiche relative ad alcune nuove categorie di sottoprodotti, quali i residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo (art. 13 del Disegno di legge).

Per quanto riguarda, invece, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, due sono le disposizioni di interesse.

***Riutilizzo dei materiali da scavo provenienti da miniere dismesse o esaurite***

La prima è introdotta dall’art. 12 del Disegno di legge (“Utilizzo di terre e rocce da scavo”) e riguarda nello specifico il **riutilizzo dei materiali da scavo provenienti da miniere dismesse o esaurite all’interno dei Siti di Interesse Nazionale.**

I materiali da scavo provenienti da tali miniere possono dunque essere riutilizzati per reinterri, riempimenti ecc. nell’ambito delle medesime aree minerarie, previo accertamento delle concentrazioni di inquinanti compatibili con le destinazioni del sito.

La disposizione prevede espressamente che tale accertamento tenga anche conto del valore di fondo naturale, che nei casi di miniere estrattive è verosimile sia anche superiore alle CSC di riferimento.

Accertata tale compatibilità, quindi, le aree possono essere restituite agli usi legittimi, previa comunicazione del soggetto interessato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei risultati della caratterizzazione.

***La deroga per i cantieri di minori dimensioni***

Sicuramente più rilevante sarebbe la seconda modifica introdotta dal Disegno di legge rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Invero, è sbagliato parlare di modifica, in quanto l’art. 27 del Disegno di legge non interviene direttamente sul D.M. n. 161/2012 (in quanto fonte regolamentare), ma crea una deroga rispetto alla disciplina introdotta dallo stesso.

**La deroga sarebbe riferita ai “Cantieri di minori dimensioni”** (considerati nel titolo dell’articolo medesimo) e prevedrebbe che:

*“In relazione a quanto disposto dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:*

*a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;*

*b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, con riferimento alla caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;*

*c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al norma utilizzo di altre materie prime;*

*d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.*

*Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.*

*Il produttore deve, in ogni caso, confermare all’autorità territorial-mente competente che le terre e rocce da scavo sono state completa-mente utilizzate secondo le previsioni iniziali.*

*L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modifiche”.*

La possibile modifica è stata accolta favorevolmente dagli operatori, in quanto evidentemente volta a semplificare la procedura di gestione dei materiali da scavo per i piccoli cantieri .